



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 164 / 2024

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE LUNGO LA SP 18 "CAMPONOGARA - CALCROCI" DALLA ROTATORIA AL KM 0+000 ALL'INTERSEZIONE CON VIA NUOVA, AL KM 1+250 IN COMUNE DI CAMPONOGARA. DURATA: DAL GIORNO 26/04/2024 AL GIORNO 31/05/2024 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 22:00, ESCLUSI I FINE SETTIMANA E I GIORNI FESTIVI.

Il dirigente

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con

- decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 - vi il decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area mobilità all'ing. Nicola Torricella;

Vista la richiesta della ditta VERITAS S.P.A., acquisita con protocolli n. 24615 del 15/04/2024, intesa ad ottenere, lungo la SP 18 "Camponogara - Calcroci" dalla rotatoria al km 0+000 all'intersezione con via Nuova, al km 1+250 in Comune di Camponogara, l'emissione dell'ordinanza per l'istituzione temporanea di un senso unico alternato, necessario all'esecuzione dei lavori di rivestimento strutturale condotta fognatura, come da tavole allegate;

Considerato che, in seguito all'incontro del 11/01/2024 presso gli Uffici di codesta Città metropolitana, si sono concordate le modalità di modifica della viabilità e il piano di deviazioni, come da elaborati allegati, tra i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Città metropolitana di Venezia;
- Comune di Camponogara;
- Polizia Locale di Camponogara;
- Veritas S.p.A.;

Preso atto che la ditta Veritas S.p.A. dichiara che l'impresa esecutrice è Risanamento Fognature spa, con sede in Via Provinciale Ovest 9/1, Salgareda (TV) c.f./p.i.: 00859210262 tel. 0422807622;

Considerato che per la realizzazione dei lavori è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere allo stato di fatto la circolazione viabile;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione del restringimento della carreggiata;

ORDINA

- 1 il restringimento temporaneo della carreggiata stradale, lungo la SP 18 "Camponogara - Calcroci" dalla rotatoria al km 0+000 all'intersezione con via Nuova, al km 1+250 in Comune di Camponogara, con limitazione della velocità a 30 km/h;
- 2 l'istituzione temporanea, per le ragioni di cui alle premesse, di un senso unico alternato regolato da movieri e/o da impianto semaforico mobile, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP 18 "Camponogara - Calcroci" dalla rotatoria al km 0+000 all'intersezione con via Nuova, al km 1+250 in Comune di Camponogara. Nel caso in cui il senso unico alternato sia regolato da impianto semaforico mobile, i tempi semaforici dovranno indicativamente rispettare la seguente partizione:
 - 65" rosso;

- 5" giallo;
 - 45" verde;
- 3** la modifica alla viabilità avverrà dal giorno 26/04/2024 al giorno 31/05/2024 dalle ore 08:30 alle ore 22:00, esclusi i fine settimana e i giorni festivi;
- 4** dalle ore 22:00 alle ore 08:30 e durante i fine settimana e giorni festivi, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l'utenza;
- 5** alla ditta **Veritas S.p.A.** nonché all'Impresa esecutrice per conto di essa **Risanamento Fognature S.p.A.**, di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale, sia diurna che notturna, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Tavola 63 D.M. 10/07/2002 ivi allegata), nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
- a dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del D. Lgs. 30 04.1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada", almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - b il restringimento della carreggiata viabile, deve avvenire senza precludere la normale circolazione veicolare che dovrà essere garantita su una corsia adeguata al passaggio anche dei mezzi pesanti, del trasporto pubblico e dei mezzi di soccorso (non meno di 2,80 m per corsia). La presente disposizione dovrà essere attuata con specifica segnaletica e posa di coni o delineatori flessibili regolamentari al fine di delimitare temporaneamente le corsie di marcia;
 - c dovrà essere prevista l'installazione di tutta la segnaletica di cantiere, in conformità agli schemi indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - d dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal D.l.vo n. 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. 495 del 16/12/1992;
 - e la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
 - f dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
 - g a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 6** che la presente ordinanza, perderà vigore con la conclusione dei lavori se questi saranno completati in anticipo rispetto al termine fissato;
- 7** che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana e del Comune di Camponogara;
- 8** che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

- 9 che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- 10 che il pacchetto finale dovrà essere realizzato secondo le stratigrafie e i materiali riportati nello schema in calce;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare la presente ordinanza nel caso in cui si rilevassero problemi di traffico;
- il referente di cantiere, indicato nell'istanze della ditta proponente, è il Sig. Andrea Salvatori cell. 347 7312690;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.



Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
VOLPE ADRIANO

atto firmato digitalmente